



**comune
di stabio**

ams



aziende
municipalizzate
stabio

ams gas

**REGOLAMENTO
PER LA FORNITURA DI
GAS NATURALE**

INDICE

A. Capitolo primo: DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 Definizione
- art. 2 Scopo
- art. 3 Compiti dell'azienda
- art. 4 Campo d'applicazione

B. Capitolo secondo: RETE DI DISTRIBUZIONE COMUNALI

- art. 5 Estensione
- art. 6 Rete di distribuzione
- art. 7 Protezione della rete di distribuzione
- art. 8 Caratteristiche tecniche
- art. 9 Regolarità della fornitura
- art. 10 Sospensione della fornitura dovuta all'utente

C. Capitolo terzo: ALLACCIAMENTO DI STABILI E SEDIMI

- art. 11 Definizione
- art. 12 Esecuzione
- art. 13 Proprietà dell'allacciamento
- art. 14 Potenziamento dell'allacciamento
- art. 15 Allacciamenti particolari
- art. 16 Costi dell'allacciamento
- art. 17 Spese di manutenzione e rimozione
- art. 18 Preventivo
- art. 19 Diritto d'accesso
- art. 20 Garanzia dell'Azienda

D. Capitolo quarto: INSTALLAZIONI

- art. 21 Installatore
- art. 22 Apparecchi
- art. 23 Informazione preventiva
- art. 24 Esecuzione, manutenzione e costi degli impianti interni
- art. 25 Controllo degli impianti interni
- art. 26 Eliminazione dei difetti
- art. 27 Collaudo

E. Capitolo quinto: CONDIZIONI PER LA FORNITURA

- art. 28 Domanda di allacciamento
- art. 29 Impianti di riscaldamento e climatizzazione
- art. 30 Contratto
- art. 31 Condizioni particolari
- art. 32 Uso dell'energia
- art. 33 Cessione dell'energia
- art. 34 Disdetta

INDICE

F. Capitolo sesto: CONTATORI E MISURA DEL CONSUMO

art.	35	Apparecchi di misura
art.	36	Guasti agli apparecchi di misura
art.	37	Manomissione degli apparecchi
art.	38	Verifica dei contatori
art.	39	Contatori in derivazione
art.	40	Misura del consumo
art.	41	Contatori centralizzati
art.	42	Errori di misura

G. Capitolo settimo: FINANZIAMENTO E. TARIFFE

art.	43	Autonomia finanziaria
art.	44	Copertura dei costi
art.	45	Spese per le condotte principali
art.	46	Costi d'allacciamento
art.	47	Determinazione delle tasse
art.	48	Tassa d'allacciamento
art.	49	Tassa di collaudo
art.	50	Tassa di utilizzazione
art.	51	Prestazioni speciali
art.	52	Cauzioni
art.	53	Prelievo delle tasse di utilizzazione
art.	54	Scadenza e prescrizione
art.	55	Esecuzione
art.	56	Revisione
art.	57	Infrazioni
art.	58	Reclami e decisioni
art.	59	Entrata in vigore

A. Capitolo primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizione

L'Azienda comunale del gas (in seguito denominata ACG) è un ente di diritto pubblico, senza personalità giuridica, amministrata dal Municipio e sottoposta alla vigilanza del Consiglio comunale.

La sua organizzazione è disciplinata dal regolamento delle Aziende municipalizzate.

Art. 2 Scopo

L'ACG assicura il servizio di distribuzione del gas in tutta la giurisdizione comunale con diritto di privativa, a' sensi della legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente regolamento ed in ossequio alla vigente legislazione federale, cantonale e comunale.

Art. 3 Compiti dell'azienda

L'azienda comunale:

3.1 provvede alla costruzione ed alla manutenzione degli impianti di distribuzione sul territorio comunale;

3.2 assicura la distribuzione del gas, subordinata al suo interesse per servizi di forza motrice, applicazioni caloriche e per qualsiasi scopo industriale e tecnico e ciò nei limiti delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche connesse con la costruzione, l'ampliamento e la manutenzione dei propri impianti.

Art. 4 Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione ed il finanziamento degli impianti come pure i rapporti tra l'ACG e gli utenti.

In casi particolari, quali ad esempio la fornitura di gas in quantità rilevanti, la messa a disposizione di energia complementare o di soccorso, gli allacciamenti temporanei (esposizioni, feste, ecc.), l'Azienda può stipulare contratti particolari di fornitura, in deroga al presente regolamento ed alle tariffe vigenti.

Questi contratti verranno sottoposti per ratifica al Municipio.

B. Capitolo secondo: RETE DI DISTRIBUZIONE

Art. 5 Estensione

L'ACG fornisce il gas per usi domestici, tecnici o industriali, sulla base del presente regolamento e delle vigenti disposizioni tariffarie, limitatamente al comprensorio di distribuzione ed alle capacità degli impianti.

Art. 6 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione è costituita da condotte, posate di regola sull'area pubblica, che consentono il trasporto del gas alle installazioni ad essa collegate.

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione della rete spettano esclusivamente all'azienda che ne è l'unica proprietaria.

Art. 7 Protezione della rete di distribuzione

Il proprietario che intende eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo sull'area pubblica o privata deve preventivamente informarsi presso l'Azienda sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte.

Prima del riempimento dello scavo il proprietario deve nuovamente mettersi in comunicazione con l'Azienda affinché le condotte possano essere controllate.

Art. 8 Caratteristiche tecniche

L'Azienda prescrive il tipo di gas, il suo potere calorico, la sua pressione di distribuzione nonché le misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi ad essa allacciati.

Art. 9 Regolarità della fornitura

La fornitura di gas avviene generalmente senza interruzioni, nei limiti delle tolleranze usuali per il potere calorifico e la pressione, riservate particolari disposizioni tariffarie e le eccezioni indicate nel presente articolo.

L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere totalmente la fornitura di gas nei casi seguenti:

- a) forza maggiore come pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, eventi naturali, ecc.;
- b) eventi straordinari quali incendi, esplosioni, perturbazioni e sovraccarico della rete, ecc.;
- c) interruzioni dovute all'esercizio quali riparazioni, manutenzioni, ampliamento della rete e interruzione di fornitura di materia prima necessaria per la produzione del gas da parte del fornitore;
- d) penuria di energia, nell'interesse di assicurare l'approvvigionamento generale del paese.

L'Azienda terrà conto in simili casi e nella misura del possibile, dei bisogni degli utenti. Interruzioni o restrizioni prolungate prevedibili verranno di norma annunciate in precedenza agli utenti.

Gli utenti sono tenuti a prendere tutte quelle disposizioni atte ad evitare danni diretti o indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale o dal ripristino dell'erogazione come pure da oscillazioni anormali della pressione o del potere calorifico.

Gli utenti non hanno diritto ad alcuna indennità per danni diretti o indiretti a persone o cose causate da variazioni di pressione o potere calorifico come pure da interruzioni e limitazioni della fornitura di gas.

Interruzioni della fornitura di gas per oltre tre giorni consecutivi o limitazioni di erogazione superiori a tre settimane danno diritto unicamente alla riduzione proporzionale di eventuali indennità forfetarie.

Per contro gli importi fissi (tasse d'abbonamento) rimangono in ogni caso invariati.

Art. 10 Sospensione della fornitura dovuta all'utente

Oltre che nei casi già citati l'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di gas con preavviso scritto, quando l'utente o chi per esso:

- a) utilizza impianti od apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti o che mettono in pericolo persone o cose;
- b) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'Azienda l'accesso alle installazioni;
- c) trasgredisce ostinatamente qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti dell'Azienda;
- d) non si attiene alle prescrizioni del presente Regolamento.

Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio o di piombare senza preavviso alcuno qualsiasi apparecchio difettoso e tale da presentare rischi di esplosione o da mettere in pericolo persone o cose.

C. Capitolo terzo: ALLACCIAMENTO DI STABILI E SEDIMI**Art. 11 Definizione**

L'allacciamento è la condotta che consente il trasporto del gas dalla rete di distribuzione alle installazioni private.

Art. 12 Esecuzione

Ogni edificio avrà, di regola, un allacciamento separato.

L'Azienda stabilisce il punto di introduzione nello stabile e le dimensioni dell'allacciamento.

L'Azienda cura l'esecuzione e la manutenzione dell'allacciamento fino e compreso il contatore.

Art. 13 Proprietà dell'allacciamento

L'allacciamento rimane di proprietà dell'Azienda sull'area pubblica, del privato sull'area di sua pertinenza.

Art. 14 Potenziamento dell'allacciamento

In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.

- Art. 15 Allacciamenti particolari**
Le condizioni alle quali potranno venire allacciati i fabbricati lungo le strade sprovviste di condotte di distribuzione oppure nei casi ove fosse previsto un notevole consumo di gas, saranno concordati preventivamente con l'Azienda.
- Art. 16 Costi dell'allacciamento**
I costi derivanti dall'esecuzione di un nuovo allacciamento sia per la parte sita su area pubblica, sia per quella su area privata, ivi comprese le spese derivanti dall'esecuzione di scavi e opere civili, sono a carico del proprietario dello stabile allacciato.
Salvo accordi particolari fra i proprietari, debitamente notificati all'Azienda, se un allacciamento dovesse servire più di una proprietà, i costi derivanti saranno ripartiti tra i vari proprietari in ragione della potenza di allacciamento delle singole proprietà.
- Art. 17 Spese di manutenzione e rimozione**
Le spese di manutenzione, di spostamento e dell'eventuale rimozione sono a carico dell'Azienda per la parte su area pubblica, del proprietario per quella privata.
- Art. 18 Preventivo**
I proprietari interessati ad un allacciamento potranno richiedere un preventivo all'Azienda per la parte riguardante l'esecuzione della condotta.
- Art. 19 Diritto d'accesso**
Il proprietario di uno stabile allacciato alla rete di distribuzione è tenuto ad accordare o procurare gratuitamente all'Azienda il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti, anche se questi servono altre proprietà.
- Art. 20 Garanzia dell'Azienda**
L'Azienda garantisce la regolare e conforme esecuzione delle opere di allacciamento provvedendo a sostituire, per un periodo di cinque anni, il materiale e gli impianti che si rivelassero difettosi.

D. Capitolo quarto: INSTALLAZIONI

- Art. 21 Installatore**
Per la posa di apparecchi o l'esecuzione di installazioni l'utente può far capo unicamente ad un installatore riconosciuto dall'ACG, che risponda alle direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).
- Art. 22 Apparecchi**
Sono ammessi apparecchi di ogni genere purché conformi alle direttive della SSIGA (con sede a Zurigo), adatti all'utilizzazione del tipo di gas distribuito dall'Azienda ed a condizione che il loro uso non provochi oscillazioni od abbassamenti anormali della pressione nella rete di distribuzione.
- Art. 23 Informazione preventiva**
L'utente, l'installatore od il fornitore dell'apparecchio deve preventivamente informarsi presso l'Azienda in merito alle possibilità e condizioni di allacciamento ed alle caratteristiche del gas distribuito.
- Art. 24 Esecuzione, manutenzione e costi degli impianti interni**
L'esecuzione, le riparazioni e gli ampliamenti delle installazioni interne sono interamente a carico del proprietario che dovrà farli eseguire da installatori in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
Gli installatori devono presentare per iscritto sugli appositi moduli le domande concernenti l'esecuzione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti interni, il loro controllo o la posa di apparecchi di misura e di controllo.
Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente alle direttive della SSIGA e alle prescrizioni particolari emanate dall'Azienda.
Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti costantemente in buono stato, riparando immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti dell'impianto.

- Art. 25 Controllo degli impianti interni**
L'Azienda (o i suoi mandatari) esegue, periodicamente e gratuitamente, il controllo degli impianti interni.
Gli incaricati dell'Azienda devono poter accedere in ogni momento agli impianti interni degli stabili per il controllo delle installazioni, degli apparecchi e il rilievo dei contatori.
- Art. 26 Eliminazione dei difetti**
Gli utenti, rispettivamente i proprietari degli stabili, sono tenuti a far eliminare i difetti constatati entro i termini prescritti e a proprie spese.
Il controllo degli impianti e le revisioni periodiche non riducono la responsabilità dell'installatore e del proprietario dell'impianto.
- Art. 27 Collaudo**
L'Azienda può rifiutare l'alimentazione di installazioni che non rispondono alle condizioni previste dal presente regolamento.
In particolare l'Azienda può negare l'allacciamento o la modifica di un impianto preventivamente concesso, quando:
- le installazioni non sono conformi alle prescrizioni ed alle direttive della SSIGA o alle proprie prescrizioni;
 - gli apparecchi disturbano gli impianti degli utenti vicini oppure perturbano gli impianti dell'Azienda;
 - gli impianti sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di una concessione di installatore rilasciata dall'Azienda.

E. Capitolo quinto: CONDIZIONI PER LA FORNITURA

- Art. 28 Domanda di allacciamento**
La richiesta dell'allacciamento nonché le domande per l'installazione interna o modificazioni di quelle esistenti, dovranno essere presentate per iscritto in due copie all'Azienda.
A tale scopo saranno rilasciati gratuitamente appositi moduli stampati. Se l'utente non è proprietario dello stabile, la domanda di allacciamento dovrà essere controfirmata dal proprietario, il quale si dichiara così d'accordo con la richiesta.
Con la richiesta d'allacciamento, il richiedente si impegna a concedere e a far concedere da chi spetta il permesso di collocare sulle proprietà entro le quali ha sede l'impianto, eventualmente sui terreni in vicinanza di queste, tutte le tubazioni necessarie destinate al trasporto di gas.
- Art. 29 Impianti di riscaldamento e climatizzazione**
L'allacciamento di impianti per il riscaldamento e climatizzazione è soggetto ad autorizzazione speciale.
L'utente deve presentare una domanda preliminare corredata da un calcolo del fabbisogno di energia termica e da indicazioni concernenti gli apparecchi previsti.
Il rilascio di singole autorizzazioni per il riscaldamento a gas non obbliga l'Azienda a concederne altre né ad estendere e potenziare quelle esistenti.
- Art. 30 Contratto**
Con l'accettazione da parte dell'Azienda delle domande di allacciamento si perfeziona il contratto di fornitura, alle condizioni da lei poste, retto dal presente regolamento e dal tariffario vigente.
- Art. 31 Condizioni particolari**
Per motivi d'ordine tecnico o economico l'Azienda può:
- rifiutare l'allacciamento di un impianto per il riscaldamento a gas;
 - porre particolari condizioni per quanto riguarda il tipo di riscaldamento e la relativa regolazione;
 - porre particolari condizioni per speciali applicazioni tecniche.

Art. 32 Uso dell'energia

L'utente non ha diritto di cedere energia a terzi.

È fatta eccezione per i sublocatori in genere oppure per i locatori di uno stabile provvisto di contatore centralizzato i quali non sono considerati utenti a' sensi del presente regolamento.

L'utente che cede energia non può applicare tariffe maggiorate.

Art. 33 Cessione dell'energia

L'utente non ha diritto di cedere l'energia a terzi.

È fatta eccezione per i sublocatori in genere oppure per i locatori di uno stabile sprovvisto di contatore centralizzato i quali non sono considerati utenti a' sensi del presente regolamento.

L'utente che cede energia non può applicare tariffe maggiorate.

Art. 34 Disdetta

L'utente può disdire il contratto di fornitura, salvo accordi particolari, in ogni momento con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

Nel caso di disdetta l'utente è tenuto al pagamento del gas consumato fino alla lettura del contatore e degli eventuali importi fissi stabiliti dalle tariffe.

Qualsiasi cambiamento di domicilio va annunciato in tempo utile all'Azienda sia dall'utente che parte, sia dal proprietario dello stabile.

Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto dal venditore specificando la data del trapasso.

Il proprietario è responsabile nei confronti dell'Azienda del consumo di gas e di qualsiasi altro canone tariffario concernente eventuali locali non affittati od impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'Azienda per mancata od intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.

La temporanea inattività di impianti di uso stagionale o comunque saltuario, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.

Per il ripristino dell'esercizio di un impianto precedentemente messo fuori servizio è richiesto il preventivo accordo dell'Azienda.

F. Capitolo sesto: CONTATORI E MISURA DEL CONSUMO**Art. 35 Apparecchi di misura**

I contatori e gli altri apparecchi di misura e di comando che sono necessari, vengono forniti e installati dall'Azienda e restano di sua proprietà.

Le spese di manutenzione e di montaggio dei contatori e degli apparecchi di controllo sono a carico dell'Azienda.

Il proprietario dell'immobile, rispettivamente l'utente, deve far eseguire a proprie spese, e secondo le istruzioni dell'Azienda, tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura e di controllo e deve mettere pure a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi. Deve inoltre far eseguire a sue spese le nicchie e i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura e controllo.

L'utente dovrà assegnare per le installazioni degli apparecchi di misura un luogo conveniente, d'accesso facile, posto al sicuro da vibrazioni e altre sollecitazioni meccaniche, dalla polvere, dall'umidità e dal gelo.

La disposizione è fissata d'accordo con l'Azienda in modo che la posa e lo smontaggio del contatore possano farsi comodamente e che le indicazioni si possano facilmente rilevare.

Art. 36 Guasti agli apparecchi di misura

Guasti agli apparecchi di misura e di controllo cagionati dall'utente o da terze persone, come pure provocati da incendi, acqua o danni della natura, verranno riparati unicamente dall'Azienda a spese dell'utente.

Soltanto gli incaricati dell'Azienda sono autorizzati a piombare, togliere i piombi, levare o spostare contatori o apparecchi di controllo; gli stessi sono gli unici autorizzati ad attivare o ad interrompere la fornitura con la posa e lo smontaggio degli impianti di misura.

- Art. 37 Manomissione degli apparecchi**
Chiunque deteriori o tolga i piombi dai contatori o da altri apparecchi di misura senza autorizzazione è ritenuto responsabile dei guasti che possono derivare e sopporta le spese di revisione e di taratura; l'Azienda si riserva di denunciare il colpevole all'Autorità giudiziaria.
- Art. 38 Verifica dei contatori**
L'utente può chiedere che i suoi contatori vengano verificati presso una stazione ufficiale di taratura.
In caso di contestazioni deciderà inappellabilmente l'Ufficio federale di Metrologia, Berna.
Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e montaggio degli apparecchi, saranno a carico della parte in errore.
- Art. 39 Contatori in derivazione**
Di regola l'Azienda concede la posa di contatori in derivazioni soltanto dove sia installato un contatore centralizzato per più appartamenti.
In tal caso i contatori in derivazione sono acquistati e posati dal proprietario dello stabile il quale ne rimarrà proprietario in quanto facenti parte dell'impianto interno.
- Art. 40 Misura del consumo**
Per la determinazione del consumo di gas fanno stato le indicazioni dei contatori.
La lettura dei contatori e la loro manutenzione vengono eseguite periodicamente da un incaricato dell'Azienda.
In taluni casi l'utente può essere invitato a leggere i contatori e a comunicare i dati all'Azienda.
- Art. 41 Contatori centralizzati**
Nel caso dei locatori di uno stabile provvisto di contatore centralizzato il proprietario, che figura quale utente, provvede alla ripartizione delle spese inerenti il consumo di gas e di altri canoni tariffari in base a criteri indicativi forniti dall'Azienda o tramite l'installazione di propri contatori posti in derivazione.
- Art. 42 Errori di misura**
Ad eventuali errori di misura del consumo di gas dovuto a cattivo funzionamento degli apparecchi si porrà rimedio, nel limite del possibile, sulla base di precedenti e successive indicazioni esatte.
Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo verrà stabilito in seguito a una nuova taratura.
Se la nuova taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo sarà valutato dall'Azienda che terrà conto equamente delle indicazioni dell'abbonato.
Questa valutazione sarà basata sul consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente, tenuto conto di modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
Se è possibile stabilire esattamente l'ammontare dell'errore e la sua durata, la rettifica si estenderà a tutto il periodo di funzionamento difettoso nel termine legale di prescrizione.
Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo di fatturazione contestato.
L'utente non può richiedere nessuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno.

G. Capitolo settimo: FINANZIAMENTO E TARIFFE

- Art. 43 Autonomia finanziaria**
La costruzione degli impianti e la gestione dell'ACG devono essere autosufficienti. Il finanziamento avviene facendo capo alle seguenti fonti:
- tasse di allacciamento e di collaudo;
 - tasse di utilizzazione;
 - sussidi;
 - fatturazione di spese per l'esecuzione di installazioni e allacciamenti;
 - fatturazione di prestazioni speciali;
 - altre eventuali partecipazioni di terzi.

- Art. 44 Copertura dei costi**
 Le tasse d'allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.
 L'eventuale disavanzo d'esercizio viene coperto dalla parte ordinaria della gestione del Comune.
- Art. 45 Spese per le condotte principali**
 Le spese per le condotte principali vengono sopportate, di regola, dall'ACG.
 In casi particolari i singoli beneficiari possono essere chiamati a partecipare alle spese di posa delle condotte di distribuzione.
- Art. 46 Costi d'allacciamento**
 I costi della condotta di allacciamento, dall'impianto del privato sino alla rete di distribuzione, sono a carico dell'utente.
- Art. 47 Determinazione delle tasse**
 Le tasse d'allacciamento, la tassa base di utilizzazione e la tassa di collaudo sono fissate dal presente regolamento.
 Le tasse di consumo e quelle per prestazioni speciali sono stabilite con una ordinanza emanata dal Municipio.
- Art. 48 Tassa d'allacciamento**
 Per l'allacciamento alla rete di distribuzione viene prelevata una tassa di allacciamento unica, intesa quale partecipazione ai costi di costruzione della rete di distribuzione.
 La tassa di allacciamento ammonta a:
 Fr. 20.--/KW: per impianti industriali e artigianali che servono a produrre calore di processo, comprese le cucine di alberghi, ristoranti, mense, con un minimo di 15 KW allacciati alla rete del gas;
 Fr. 40.--/KW: per impianti di solo riscaldamento;
 Fr. 20.--/KW: per impianti destinati unicamente alla produzione di acqua calda;
 Fr. 36.--/KW: per impianti combinati di riscaldamento produzione di acqua calda e cucina;
 Fr. 300.--/KW: per ogni appartamento, rispettivamente cucina, per impianti per uso cucina delle economie domestiche o di alberghi, ristoranti o mense con una potenza inferiore a 15 KW.
 Nel caso di potenziamento o di modifica del tipo di utilizzazione di un impianto già allacciato viene prelevata una tassa calcolata deducendo dalla tassa dovuta quella (o quelle) precedentemente pagata.
- Art. 49 Tassa di collaudo**
 Per il collaudo di ogni allacciamento o impianto viene prelevata una tassa di Fr. 50.—
- Art. 50 Tassa di utilizzazione**
 Le tasse di utilizzazione ricorrenti si compongono di una tassa base (tassa d'abbonamento) e di una tassa di consumo.
 La tassa base, da solversi trimestralmente, ammonta annualmente:
 a) per economia domestica uso cottura: Fr. 16.—/KW
 b) per economia domestica uso cottura, acqua calda e/o riscaldamento ed altri usi:
 per una potenza installata di 100 KW Fr. 8.—/KW
 per una potenza installata da 101 a 200 KW Fr. 6.—/KW
 per una potenza installata da 201 a 300 KW Fr. 5.—/KW
 per una potenza installata oltre i 301 KW Fr. 4.—/KW
 La tassa di consumo è stabilita, con ordinanza, dal Municipio e pubblicata nello specifico tariffario.

Art. 51 Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali sono fatturate sulla base dei prezzi fissati nel tariffario, rispettivamente dalle convenzioni stipulate tra l'Azienda e l'utente.

Art. 52 Cauzioni

L'Azienda può chiedere all'utente un deposito, a titolo di cauzione, basato sul previsto consumo annuale.

La cauzione può essere prestata con deposito in contanti, con la consegna di un libretto di risparmio o di deposito oppure con un'idonea garanzia bancaria.

Se la garanzia non viene prestata nel termine stabilito, l'Azienda può rifiutare l'erogazione di gas o interromperla se la stessa è già in atto.

Art. 53 Prelievo delle tasse di utilizzazione

Le tasse di utilizzazione ricorrenti (tasse d'abbonamento e di consumo) sono prelevate trimestralmente.

L'Azienda si riserva il diritto di chiedere in ogni momento degli acconti calcolati sulla base del presumibile consumo annuo.

Art. 54 Scadenza e prescrizione

Bollette e fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla loro intimazione.

Trascorso infruttuoso tale termine verrà conteggiato un interesse di mora del 5%.

Le pretese pecuniarie dell'Azienda nei confronti dell'utente si prescrivono con il decorso di cinque anni, riservati altri termini fissati dalla legge per casi particolari.

Art. 55 Esecuzione

Se un utente è in ritardo con il pagamento, l'Azienda gli invia sollecitatoria scritta assegnandogli un termine di dieci giorni per effettuare il pagamento.

Trascorso tale termine l'Azienda procederà in via esecutiva.

In caso di esecuzione infruttuosa l'Azienda può procedere all'interruzione della fornitura e disporre, per la sua ripresa, condizioni particolari come il pagamento anticipato o la posa di contatori a pre-pagamento.

Art. 56 Revisione

A prescindere dai casi ipotizzati dall'art. 42 ed a condizione che non sia intervenuta la prescrizione, contro le decisioni dell'Azienda (bollette, fatture, ecc.) è dato il rimedio della revisione se:

- a) non sono stati apprezzati, per inavvertenza, fatti rilevanti che non risultano dal contesto della fattispecie;
- b) se la decisione è stata influenzata da un atto doloso;
- c) se l'istante è venuto a conoscenza di fatti nuovi, rilevanti, a lui sconosciuti, senza sua colpa, al momento della decisione.

La nuova decisione, motivata, rispettivamente l'istanza di revisione, deve essere intimata, rispettivamente inoltrata al Municipio, entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.

Art. 57 Infrazioni

Commette un'infrazione l'utente che viola intenzionalmente le disposizioni tariffarie o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda.

Le infrazioni sono punite in ossequio a quanto disposto dagli art. 145 ss LOC, rispettivamente dall'art. 150 ROC.

L'utente che commette un'infrazione è comunque tenuto a rimborsare eventuali importi sottratti, compresi interessi e spese.

Art. 58 Reclami e decisioni

Contro la decisione dell'ACG è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla loro Intimazione.

Art. 59 Entrata in vigore

Il presente regolamento, entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

La sua applicazione ha effetto retroattivo al 1. novembre 1991.

Approvato dal Municipio di Stabio con risoluzione no. 1180 del 4 novembre 1991.

Approvato dal Consiglio comunale di Stabio con risoluzione del 27 gennaio 1992.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con decisione del 28 settembre 1992.